

Bologna, 1° aprile 2019

**Oggetto: Osservazioni di Unipol Gruppo S.p.A. al Documento di consultazione recante lo schema delle nuove "Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive".**

Spettabile Autorità,

Sottoponiamo alla Vostra attenzione la seguente osservazione relativa al documento di consultazione in oggetto.

\*\*\*

**Art. 3, comma 4-bis (Divieto di discriminazione in materia di prestazioni, trattamenti diversificati consentiti e obblighi di verifica).**

Il primo periodo del comma 4-bis dell'Art. 3 del documento di consultazione prevede che le forme pensionistiche collettive di cui al comma 3 del citato Art. 3 che erogano prestazioni tramite un'impresa di assicurazione, devono provvedere entro tre mesi dalla sottoscrizione di una nuova Convenzione o dal successivo rinnovo a trasmettere alla COVIP la relazione di cui al comma 4 dell'Art.3, redatta da un attuario, nella quale si attesti che l'utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo delle prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati.

Tale relazione deve contenere un'indicazione dettagliata della tipologia e delle fonti dei dati attuariali impiegati nella determinazione di ogni categoria di prestazione, anche accessoria e di reversibilità.

Il secondo periodo del comma 4-bis in commento prevede, invece, che i fondi che già si trovino nella condizione di cui al primo periodo del comma 4-bis, debbano trasmettere la relazione entro e non oltre il 30 giugno 2019, così, per questi, imponendo non solo una data fissa ma anche un termine sensibilmente più breve, soprattutto avuto riguardo alla data di prevedibile adozione delle Disposizioni in parola.

Si osserva, quindi, tenuto conto delle fattispecie disciplinate, rispettivamente, nei due periodi del comma 4-bis e, in particolare, dei relativi termini previsti per la trasmissione alla COVIP della relazione di cui al comma 4, la non congruità del termine indicato per la fattispecie disciplinata al secondo periodo del comma 4-bis.

In considerazione di quanto sopra premesso, si propone pertanto che venga previsto per la fattispecie disciplinata dal secondo periodo del comma 4-bis un lasso temporale di almeno tre mesi dall'entrata in vigore delle nuove "Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive", ora in consultazione.


Unipol Gruppo S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666  
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304  
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046  
Capogruppo del Gruppo Bancario Unipol iscritto all'Albo dei gruppi bancari  
www.unipol.it

\*\*\*

Nel ringraziare per l'attenzione che vorrete riservare a quanto sopra espresso, si pongono distinti saluti.

**UNIPOL GRUPPO S.p.A.**  
Responsabile Affari Regolamentari  
Luca Giordano



Unipol Gruppo S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666  
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304  
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046  
Capogruppo del Gruppo Bancario Unipol iscritto all'Albo dei gruppi bancari  
[www.unipol.it](http://www.unipol.it)